

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2056

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AIRAUDO, PAGLIA**

Disposizioni in materia di riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarietà

*Presentata il 6 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I contratti di solidarietà rappresentano un valido strumento volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi dell'impresa, attraverso la generalizzata riduzione dell'orario di lavoro aziendale e della retribuzione.

In particolare, i contratti di solidarietà cosiddetti « difensivi » sono finalizzati al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale.

La condizione per beneficiare delle agevolazioni pubbliche è la stipulazione di un contratto collettivo volto ad evitare riduzioni di personale o ad incrementare l'occupazione tramite la riduzione dell'orario lavorativo, senza necessità di specifiche causali, come accade invece per la cassa integrazione guadagni.

Originariamente i contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei settori o delle imprese rientranti nell'area di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, tanto che parte della dottrina configurava il contratto di solidarietà alla stregua di un'ulteriore ipotesi di intervento di integrazione salariale. Successivamente il legislatore, al fine di porre rimedio allo scarso successo dell'istituto, è più volte intervenuto nel tentativo di rilanciarne le sorti, dapprima con l'articolo 13 della legge n. 223 del 1991 eliminando il limite massimo, previsto dalla legge n. 427 del 1980, all'ammontare dell'intervento di integrazione salariale; quindi, con il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, ridisegnandone interamente la disciplina.

Con tale secondo intervento normativo sono stati previsti meccanismi per incentivare la sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi, tra cui la previsione di un articolato sistema di sgravi sulla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, diversamente modulato a seconda della misura della riduzione dell'orario di lavoro pattuita nel contratto di solidarietà (articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 148 del 1993).

Secondo la richiamata disposizione, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale era del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponesse una riduzione dell'orario in misura superiore al 30 per cento, la predetta quota di riduzione era elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento.

Il beneficio, tuttavia, veniva a scadere in ogni caso il 31 dicembre 1995, ma è stato reintrodotta dall'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha previsto la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro — a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà — in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione era del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponesse una riduzione dell'orario in misura superiore al 30 per cento, la predetta quota di riduzione era elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento.

Anche in questo caso, tuttavia, il beneficio era previsto per un periodo massimo non superiore a 24 mesi e nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione.

In considerazione della limitatezza delle risorse, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, aveva stabilito criteri di priorità per la concessione dei benefici, così individuati:

a) data dell'accordo — ove esistente — intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e società controllate o collegate ad un unico gruppo industriale;

b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso il competente ufficio regionale del lavoro, quale si rilevava dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considerava la data di protocollo più favorevole.

La situazione economica che l'Italia sta attraversando richiede che si provveda con urgenza a rifinanziare gli sgravi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale, sopra ricordati, a favore delle imprese e dei lavoratori che stipulano contratti di solidarietà per salvaguardare i livelli occupazionali.

Un tale intervento, che la presente proposta di legge richiede individuando una copertura finanziaria per 50 milioni di euro annui, può essere in grado di risolvere numerose situazioni di crisi aziendale e occupazionale attualmente in corso, tra cui quella relativa agli stabilimenti della società Electrolux, al fine di mantenere in Italia produzioni che rischiano di essere delocalizzate con grave danno anche per l'economia e il mercato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai datori di lavoro che stipulino o abbiano stipulato accordi per l'applicazione di contratti di solidarietà, i quali prevedano una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento, spetta la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La riduzione è stabilita nella misura del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario in misura superiore al 30 per cento, le predette quote di riduzione sono elevate, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel limite annuo di spesa stabilito al comma 3.

3. Ai fini dell'attuazione del beneficio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00



\*17PDL0017780\*